



## Sentenza n. 193 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi  
*decisione del 25 settembre 2024, deposito del 5 dicembre 2024*

### **Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

*atto di promovimento: ricorso n. 12 del 2022*

#### **parole chiave:**

PARLAMENTO – PREROGATIVE PARLAMENTARI – INSINDACABILITÀ  
PARLAMENTARE

#### **oggetto del conflitto:**

- deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022

#### **parametro del conflitto:**

- art. 68, primo comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

respinge il ricorso

La Corte costituzionale era chiamata a decidere sul **conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato** sollevato dal Tribunale di Potenza, sezione civile, **in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022, con la quale il Senato della Repubblica**, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-quater, n. 3), **aveva affermato che le dichiarazioni rese al quotidiano «La Verità» l'8 giugno 2020 dall'allora senatore Mario Michele Giarrusso** – per le quali egli era stato convenuto in giudizio dal dott. Francesco Basentini, già capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti – **fossero state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.**

Dopo aver respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Senato della Repubblica, **la Corte ritiene il ricorso non fondato.**

Ai fini della risoluzione del conflitto, la Corte ricorda innanzitutto che, per poter ricondurre le opinioni rese *extra moenia* all'esercizio della funzione parlamentare, la propria giurisprudenza consolidata «ha considerato **indici rivelatori dell'esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell'esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l'attività esterna**».

Nel caso di specie, secondo il giudice dei conflitti, da un lato, non può dubitarsi «che ci sia una **sostanziale contestualità temporale tra l'interrogazione parlamentare del senatore Giarrusso richiamata dall'impugnata deliberazione**, pubblicata il 28 maggio

2020, e la successiva intervista rilasciata dal medesimo senatore, pubblicata l'8 giugno 2020».

Dall'altro lato, con riferimento alla necessaria corrispondenza contenutistica tra le opinioni *intra* ed *extra moenia*, la Corte esamina partitamente le tre serie di affermazioni rese dal senatore Giarrusso nell'intervista, in relazione alle quali il ricorrente aveva promosso il conflitto.

In particolare, con due serie distinte di affermazioni, il senatore Giarrusso aveva lamentato, per un verso, una «dismissione della responsabilità» da parte del dott. Basentini in occasione della firma della circolare del DAP del 21 marzo 2020 che, a suo dire, avrebbe condotto alla scarcerazione di detenuti condannati per reati di stampo mafioso; per altro verso, aveva alluso al fatto che l'adozione di detta circolare durante il giorno del sabato avrebbe avuto la «precisa finalità» di sottrarla al controllo di altre direzioni ministeriali.

**Tali affermazioni, secondo la Corte,** «al di là delle diverse “formule letterali usate”, [...] che riflettono «[l']uso di modalità espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell'ineliminabile diversità degli strumenti in concreto utilizzati», **trovano in realtà pieno riscontro nell'interrogazione parlamentare, permettendo così di ritenere sussistente il nesso funzionale richiesto dall'art. 68, primo comma, Cost.**

Invece, **un'altra serie di affermazioni,** con cui il senatore Giarrusso aveva asserito che il dott. Basentini appartenesse alla cosiddetta “banda Palamara”, **non trova riscontro nell'interrogazione parlamentare** ma, ciononostante, la Corte ritiene che possa comunque essere ricondotta all'esercizio della funzione parlamentare.

La Corte, infatti, ricorda che, secondo quello stesso orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, **è possibile che, in casi particolari, l'art. 68, primo comma, Cost. possa trovare applicazione anche a «dichiarazioni rese *extra moenia*, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare»**, come sarebbe accaduto proprio nel caso di specie.

Le dichiarazioni del senatore Giarrusso, infatti, se lette nel contesto complessivo del discorso in cui si inserivano, pur utilizzando «una modalità espressiva particolarmente aspra», risultavano finalizzate «a compiere una valutazione fortemente critica dell'operato del Ministro della giustizia per le nomine ai vertici degli uffici ministeriali e a interrogarsi sull'influenza che i legami tra le persone nominate e il dott. Palamara potessero avere avuto sullo svolgimento delle loro stesse funzioni ministeriali». Secondo la Corte, ciò **«non può non considerarsi con evidenza connesso all'esercizio della tipica funzione di indirizzo e controllo sull'operato del Governo che è attribuita al Parlamento e a ogni suo componente»** e, pertanto, anche queste affermazioni devono essere considerate quali opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, **la Corte conclude che spettava al Senato della Repubblica deliberare l'insindacabilità delle affermazioni del senatore Giarrusso oggetto del conflitto di attribuzione.**

*Lorenzo Madau*